

**Lotto : 5**

**Codice Identificativo di gara: 6971896E92**



## **POLIZZA TUTELA LEGALE**

<b>Durata:</b>	dalle ore 24.00 del	14/06/2017
	alle ore 24.00 del	14/06/2020

<b>Frazionamento:</b>	Annuale
-----------------------	---------

**Le norme dattiloscritte qui di seguito annullano e sostituiscono integralmente tutte le eventuali condizioni riportate a stampa, dagli Assicuratori, che quindi si devono intendere abrogate e prive di effetto.**

## DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intendono:

**Assicurato:** il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione

**Assicurazione:** il contratto di assicurazione

**Contraente:** il soggetto che stipula l'assicurazione

**Indennizzo:** la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro

**Massimale:** la somma entro la quale la Società risponde per anno assicurativo

**Polizza:** il documento che prova l'assicurazione

**Premio:** la somma dovuta dal Contraente alla Società

**Sinistro:** la controversia o il procedimento per i quali è prestata l'assicurazione

**Società:** ciascun impresa assicuratrice

**Fatto illecito:** l'inosservanza di un precetto dell'ordinamento giuridico.

**Illecito extracontrattuale:** si ha quando il danno che ne è conseguente non ha alcuna connessione con i rapporti contrattuali eventualmente intercorrenti tra danneggiato e danneggiante.

**Inadempimento contrattuale:** il mancato o cattivo adempimento agli obblighi derivanti da un contratto.

**Delitto:** la violazione di una norma penale (reato) sanzionata da reclusione e/o multa.

**Contravvenzione:** la violazione di una norma penale (reato) sanzionata con arresto e/o ammenda.

**Assistenza stragiudiziale:** la tutela prestata all'Assicurato per evitare, mediante una transazione tra le parti, di ricorrere al giudice.

**Transazione:** l'accordo attraverso il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, evitano l'insorgenza di una lite o pongono fine ad una lite già iniziata.

**Delitto colposo (o contro l'intenzione):** il fatto illecito che determina un evento non voluto da chi lo ha commesso; l'evento si verifica per negligenza, imprudenza, imperizia o inosservanza di norme obbligatorie.

**Delitto doloso (o secondo l'intenzione):** il fatto illecito compiuto con la consapevolezza e la volontà di farne derivare un evento contrario alla legge.

**Spese di giustizia nel processo penale:** i costi processuali che il condannato deve rifondere allo Stato.

**Sentenza passata in giudicato:** provvedimento definitivo, non più impugnabile

**Derubricazione del reato:** quando l'imputazione iniziale viene riformulata nel corso del procedimento penale.

**Estinzione del reato:** cause di varia natura che estinguono il reato e le sue conseguenze (quali ad esempio: morte dell'indagato, amnistia, remissione di querela, oblazione nelle contravvenzioni, prescrizione e patteggiamento).

**Broker:** la DP Broker S.r.l.

## NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

### Art. 1 Oggetto dell'assicurazione

La Società assume a proprio carico nei limiti del massimale e delle condizioni previste nella presente polizza l'onere dell'assistenza giudiziale e stragiudiziale a seguito di un sinistro rientrante in garanzia,

L'assicurazione è prestata per le spese:

- a) di intervento di un legale;
- b) di intervento di un perito;
- c) di giustizia nel processo penale;
- d) arbitrali;
- e) attinenti i primi due tentativi di esecuzione forzata;
- f) legali di controparte in caso di transazione autorizzata dalla Società, o quelle di soccombenza in caso di condanna dell'Assicurato.

Le eventuali spese, liquidate giudizialmente e transattivamente in favore dell'Assicurato e già anticipate dalla Società stessa, saranno di esclusiva pertinenza della Società anche in via di surroga di cui all'art.1916 C.C.

In caso di controversie tra Assicurati con la stessa polizza la garanzia viene prestata unicamente a favore dell'Assicurato/Contraente.

**Art. 2 Esclusioni**

Sono escluse dalla garanzia le spese relative a:

- a) sinistri per imputazioni penali di carattere doloso qualunque sia l'esito del giudizio;
- b) sinistri in materia amministrativa, contabile, fiscale e tributaria;
- c) sinistri di natura contrattuale nei confronti della Società;
- d) oneri fiscali (bollatura documenti, spese di registrazione atti, ecc.);
- e) pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere.

**Art. 3 Limiti territoriali**

L'assicurazione vale per tutti i sinistri processualmente trattabili ed eseguibili:

- 1. nella Repubblica Italiana, lo Stato del Vaticano e la Repubblica di San Marino;
- 2. anche negli altri Paesi aderenti all'Unione Europea per le sole ipotesi di responsabilità di natura extracontrattuale o penale.

**Art. 4 Coesistenza con assicurazione RC**

Coesistendo assicurazione di RC, la garanzia prevista dalla presente polizza opera ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto dall'assicurazione di RC per spese di resistenza e soccombenza.

Qualora sussista un interesse diretto dell'Assicurato e lo stesso intenderà affiancare un proprio legale di fiducia a quello designato dall'Assicuratore di RC, le relative spese rientreranno nella garanzia prevista dalla presente polizza nei limiti della sua operatività.

**Art. 5.0 Decorrenza della garanzia**

La garanzia vale per i sinistri insorti e determinati da fatti verificatisi nel periodo di validità della garanzia stessa e precisamente:

-entro 24 mesi antecedenti la data di decorrenza della polizza

e sempreché i sinistri siano stati denunciati entro 12 mesi dalla cessazione della polizza.

I fatti che hanno dato origine al sinistro si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o inadempimento; il sinistro stesso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto. Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro. In caso di imputazioni a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto, il sinistro è unico a tutti gli effetti.

**Art. 5.1 Decorrenza della garanzia (operante se espressamente richiamato nella offerta tecnica)**

In deroga all' Art. 5.0, la garanzia vale per i sinistri insorti e determinati da fatti verificatisi nel periodo di validità della garanzia stessa e precisamente:

-entro 36 mesi antecedenti la data di decorrenza della polizza

e sempreché i sinistri siano stati denunciati entro 12 mesi dalla cessazione della polizza.

I fatti che hanno dato origine al sinistro si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o inadempimento; il sinistro stesso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto. Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro. In caso di imputazioni a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto, il sinistro è unico a tutti gli effetti.

**Art. 5.2 Decorrenza della garanzia (operante se espressamente richiamato nella offerta tecnica)**

In deroga all' Art. 5.0, la garanzia vale per i sinistri insorti e determinati da fatti verificatisi nel periodo di validità della garanzia stessa e precisamente:

-entro 60 mesi antecedenti la data di decorrenza della polizza

e sempreché i sinistri siano stati denunciati entro 12 mesi dalla cessazione della polizza.

I fatti che hanno dato origine al sinistro si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o inadempimento; il sinistro stesso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto. Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro. In caso di imputazioni a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto, il sinistro è unico a tutti gli effetti.

**SINISTRI – DIRITTI E DOVERI DELLE PARTI.****Art.6 Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro**

In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne immediato avviso scritto all'Agenzia cui è stata assegnata la polizza oppure alla Società (art.1913 C.C.) e comunque non oltre un anno dal suo insorgere, intendendosi per tale, nei casi di procedimenti giudiziari, la notifica del primo atto ancorché si tratti di procedimenti penali per fatti dolosi. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita parziale o totale del diritto all'indennizzo (art.1915 e art.2952 C.C.).Unitamente alla denuncia l'Assicurato è tenuto a fornire alla Società tutti gli atti ed i documenti relativi alla controversia, una precisa descrizione del fatto che ha originato il sinistro, nonché tutti gli altri elementi necessari. In ogni caso l'Assicurato deve trasmettere alla Società, con la massima urgenza, gli atti giudiziari notificatigli e, comunque, ogni altra comunicazione che gli perviene in relazione al sinistro.

**Art.7 Gestione del sinistro**

La Società, ricevuta la denuncia di sinistro, esperisce ogni utile tentativo di bonario componimento.

L'Assicurato non può dar corso ad iniziative od azioni, raggiungere accordi o transazioni, senza il preventivo benestare della Società, pena il rimborso delle spese da questa sostenute. In caso di disaccordo tra l'Assicurato e la Società sulla possibilità d'esito favorevole del giudizio o del ricorso al giudice superiore o divergenze nell'interpretazione degli artt. 3 e 5 del presente contratto, la decisione, in alternativa al ricorso alla giurisdizione ordinaria, può essere demandata ad un arbitro designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente ai sensi di legge. Ciascuna delle parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali quale che sarà l'esito dell'arbitrato.

La Società avvertirà l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

**Art.8 Libera scelta del legale**

Per le controversie che interessano la garanzia prestata con la presente polizza, l'Assicurato ha diritto di scegliere un legale di sua fiducia tra coloro che risiedono nel luogo ove hanno sede gli Uffici Giudiziari competenti, segnalandone il nominativo alla Società, la quale assumerà a proprio carico le spese relative nei limiti di cui al precedente art. 1 e che provvederà a rimborsare alla conclusione di ciascun grado di giudizio.

Analogo diritto di libera scelta sussiste in tutti i casi in cui vi sia conflitto di interessi tra la Società e l'Assicurato. La procura al legale designato dovrà essere rilasciata dall'Assicurato, il quale fornirà altresì la documentazione necessaria, regolarizzandola a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. La normativa sopra riportata vale anche per la scelta del perito.

**Art.9 Recesso in caso di sinistro**

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società o il Contraente possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 120 giorni mediante lettera raccomandata o PEC. In tale caso, la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell'assicurazione, salvo esplicita accettazione da parte dell'Assicurato e conseguente riduzione del premio.

**Art.10 Dichiarazioni relative alle circostanze di rischio**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893, 1894 C.C.).

**Art.11 Pagamento del premio**

A parziale deroga dell'art. 1901 Codice Civile, le parti, anche ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 192/2012 convengono espressamente che:

il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio e le successive entro trenta giorni dalla data di ricezione del contratto da parte del broker. In mancanza di pagamento, la garanzia rimane sospesa dalla fine di tale periodo e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato il premio di perfezionamento; i termini di cui al comma precedente si applicano anche in occasione del perfezionamento di documenti emessi dalla Società, a modifica e variazione del rischio, che comportino il versamento di premi aggiuntivi. Le rate di premio, con scadenza annuale, successive alla prima devono essere pagate entro le ore 24.00 del

trentesimo giorno dopo quello della scadenza.

Trascorso tale termine, la garanzia sarà sospesa e riprenderà dalle ore 24.00 del giorno del pagamento. Conseguentemente la Società rinuncia espressamente alle azioni di cui al citato D.Lgs 192/2012 per i suindicati periodi di comporto.

Qualora ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40 così come integrato dall'art. 1 della Legge 26 aprile 2012 n. 44 (c.d. "Decreto Fiscale 2012") e smeì il riscossore riscontrasse un inadempimento a carico della Società ed il Contraente fosse impossibilitato a provvedere al pagamento parziale o totale della polizza sino alla definizione del provvedimento, le garanzie resteranno comunque operanti ed i termini di cui sopra per il pagamento del premio decorreranno dalla data in cui la Società di Riscossione comunicherà al Contraente la revoca del provvedimento.

#### **Art.12 Aggravamento o diminuzione del rischio**

Il Contraente e/o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento di rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 C.C.). Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente e/o dell'Assicurato (art. 1897 C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

### **ALTRI DIRITTI E DOVERI DELLE PARTI**

#### **Art.13 Regolazione del premio**

Il premio è convenuto in base alle retribuzioni lorde dei dipendenti di € 3.600.000,00.

A tale scopo, entro 60 gg. dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione l'Assicurato/Contraente comunicherà per iscritto le retribuzioni erogate prese come base per il conteggio del premio. La Società provvederà ad emettere appendice con il conteggio e l'eventuale saldo dovrà essere pagato entro trentagiorni dalla comunicazione effettuata dalla Società.

Trascorso infruttuosamente tale periodo, l'eventuale premio anticipato in via provvisoria per le rate successive si considera in conto od a garanzia dell'annualità per la quale non è avvenuta la regolazione od il pagamento della differenza attiva.

L'inadempimento anche ad uno degli obblighi sopra previsti causa la sospensione della garanzia (art. 1901 C.C.) sino alle ore 24 del giorno di adempimento, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare la risoluzione del contratto con lettera raccomandata.

Per i contratti cessati per qualsiasi motivo, qualora l'Assicurato/Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

#### **Art.14 Altre assicurazioni**

L'Assicurato e/o il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.C.).

#### **Art.15 Modifiche dell'assicurazione**

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

#### **Art.16 Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell'Assicurato.

#### **Art.17 Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

#### **Art 18 Rischi assicurati - Imprese ed Enti Pubblici: Amministratori e Dipendenti**

Con riferimento all'art.1 delle Norme che Regolano l'Assicurazione in Generale, la garanzia riguarda esclusivamente i sinistri nei quali siano coinvolti gli amministratori e/o i dipendenti dell'Ente Contraente per fatti ed atti verificatisi nell'espletamento del servizio e nell'adempimento dei compiti di ufficio, per i quali l'Ente Contraente sia tenuto a sopportare le spese di difesa e si riferisce:

- a) ai danni subiti in conseguenza di fatti illeciti di altri soggetti;
- b) a danni cagionati ad altri soggetti in conseguenza di fatti illeciti;
- c) ai procedimenti subiti dall'Assicurato per reato colposo o per contravvenzione.

La garanzia, in deroga a quanto previsto dall'art.2 delle Norme che Regolano l'Assicurazione in Generale vale inoltre:

- d) per le imputazioni penali di carattere doloso a condizione che l'Assicurato venga assolto con sentenza passata in giudicato oppure il reato sia derubricato da doloso a colposo; resta escluso qualsiasi altro caso di estinzione del reato o della pena nonché il patteggiamento.

#### **Art. 19 Durata del contratto e rescindibilità**

Il contratto di assicurazione ha la durata triennale dal 14/06/2017 fino al 14/06/2020 non è previsto il tacito rinnovo.

L'Ente si riserva la facoltà di richiedere e la Società s'impegna sin d'ora ad accettare, la proroga del contratto alle stesse condizioni economico e normative, fino ad un massimo di 120 (centoventi) giorni dopo la scadenza finale, se ciò risultasse necessario per bandire e/o concludere la procedura di gara per l'aggiudicazione di un nuovo contratto.

In tale ipotesi il premio relativo al periodo di proroga verrà conteggiato in pro-rata temporis rispetto al premio annuale in corso.

Al termine di ogni anno assicurativo è data facoltà alle parti di recedere dal contratto con preavviso di 60 giorni dalla scadenza annuale mediante lettera raccomandata.

Il Contraente ha facoltà inoltre di ottenere la restituzione del premio netto pagato e non goduto relativo al periodo residuo per il quale il rischio è cessato in caso di:

- di scioglimento o cessazione della Bari Multiservizi S.p.A. ;
- acquisizione delle quote della Società in misura maggioritaria da parte di privati, con preavviso di sessanta giorni.

#### **Art. 20 Clausola broker**

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla società di brokeraggio assicurativo DP Broker Srl in qualità di broker ai sensi del D.Lgs. 209/2205.

La Società riconosce, pertanto, che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del Broker e tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto dell'Assicurato dalla DP Broker Srl.

I premi saranno pagati dal Contraente per il tramite del Broker .

Il compenso del Broker, unico intermediario nei rapporti con le Compagnie di Assicurazione, verrà remunerato dalla Compagnia Assicuratrice con la quale verrà stipulato, modificato, e/o prorogato il contratto nella misura del 2,49% (due virgola quarantanove percento). La remunerazione del Broker non dovrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per il Contraente, e andrà dalla Società assorbita nella componente di costo altrimenti identificata nel premio, per gli oneri di distribuzione e produzione.

#### **Art.21 - Rischi esclusi**

Ad integrazione dell'art.2 delle Norme che Regolano l'Assicurazione in Generale, la garanzia non è operante per sinistri:

- a) di natura contrattuale compresi quelli con il Contraente;
- b) tra gli Assicurati;
- c) nei casi di conflitto di interesse tra Assicurato e Contraente;
- d) nei confronti di Enti Pubblici di previdenza e assistenza obbligatoria;
- e) per inquinamento dell'ambiente, salvo che si tratti di inquinamento accidentale intendendosi per tale quello determinato da rottura o guasto improvviso di impianti di pertinenza degli immobili di cui l'Ente sia proprietario o dallo stesso gestiti.

**MASSIMALI ASSICURATI**

Le garanzie di cui alla presente polizza operano fino alla concorrenza dei seguenti massimali:

<b>Massimale per sinistro (anche in caso di corresponsabilità di più assicurati)</b>	Euro 100.000,00
<b>Massimale per sinistro (Ente assicurato)</b>	Euro 100.000,00
<b>Massimale complessivo per anno assicurativo o minor periodo laddove previsto</b>	Euro 100.000,00

**Qualora operante l' Art. 5.1 o 5.2:**

In caso di richieste di risarcimento riferite a comportamenti colposi posti in essere antecedentemente alla data di validità della presente assicurazione, il massimale complessivo per anno assicurativo deve intendersi quale massima esposizione della Società nel periodo di retroattività stabilito, indipendentemente dal numero dei sinistri riferiti a detto periodo.

**Liquidazione del Premio**

Il premio annuo lordo sarà liquidato in rate annuali con le seguenti modalità:

Rata iniziale		dal 14/06/2017	Al 14/06/2018		
Premio netto	Accessori	Premio imponible	Imposte	Premio lordo	
€	€	€	€	€	

Rate successive		Annuali	dal 14/06/2018		
Premio netto	Accessori	Premio imponible	Imposte	Premio lordo	
€	€	€	€	€	

**L'ASSICURATO****LA COMPAGNIA**